

## Circolare n° 1/2025

### NOVITA' 2025

Gentile Cliente,

il presente documento per evidenziarLe una sintesi delle novità di maggior rilievo contenute nella Manovra approvata a fine dicembre.

- LEGGE DI BILANCIO 2025 Legge 30 dicembre 2024, n. 207
- COLLEGATO LAVORO (DDL LAVORO) Legge 13 dicembre 2024, n. 203
- DECRETO «MILLEPROROGHE» 2025 Decreto Legge 27 Dicembre 2024, n. 302
- REVISIONE REGIME IMPOSITIVO REDDITI Decreto Legislativo 13 dicembre 2024, n. 192

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ESONERI A FAVORE DEI DIPENDENTI</b>      | <p>La Legge di Bilancio ha confermato la <b>decontribuzione a favore delle lavoratrici madri fino al 31.12.2026</b>: più precisamente si tratta dell'esonero totale della quota di contribuzione a carico delle lavoratrici dipendenti a tempo <b>indeterminato madri di 3 o più figli, fino al 18°</b> anno di età da parte del figlio più piccolo. Il beneficio - oltre a non spettare alle lavoratrici domestiche - compete nel <b>limite massimo di 3.000 euro all'anno riparametrato su base mensile</b>.</p> <p><u>A differenza dello scorso anno</u>, invece, per le lavoratrici <b>dipendenti madri di 2 figli, fino al 10°</b> anno di età da parte del figlio più piccolo è previsto - in luogo di quello totale del 2024 - un <b>esonero parziale</b> che sarà definito con apposito decreto ministeriale</p>                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>TRASFERTE: TRACCIABILITÀ DELLE SPESE</b> | <p>Siamo in attesa di chiarimenti in merito alla previsione normativa da parte dell'agenzia delle entrate.</p> <p>Per essere esenti a livello fiscale (e deducibili per il datore) <b>le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto dovranno essere sostenute con versamenti bancari o postali o con sistemi di pagamento tracciabile</b>. Le stesse regole valgono per autonomi e spese di rappresentanza.</p> <p>In particolare:</p> <p style="text-align: center;">con riguardo alle spese di trasferta <b>PER LE IMPRESE</b>:</p> <p>Viene introdotto l'obbligo di pagamento mediante mezzi tracciabili, al fine di fruire della non concorrenza al reddito del rimborso delle spese relative alle trasferte dei dipendenti. Viene quindi previsto che, se i relativi pagamenti sono eseguiti con metodi tracciabili, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i rimborsi delle spese per le trasferte o le missioni sostenute per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici. La modalità di pagamento</p> |

**Dott.ssa GIULIA ULIVI**  
CONSULENTE DEL LAVORO  
mail: giulia.ulivi@studioulivi.it  
Tel: 335.7530399

**Dott.ssa CAMILLA ULIVI**  
COMMERCIALISTA - REVISORE  
@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it  
Tel: 333.3609839

www.studioulivi.it  
@mail: info@studioulivi.it - @PEC: g.ulivi@consulentidellavoropec.it - Tel: 329.3922600  
**Sede Legale:** Via Roma, 324a – 50012 Bagno a Ripoli (FI)  
**Sede Operativa:** Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) – Via Roma, 324a - 50012 Bagno a Ripoli (FI)  
Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze  
**C.F.** LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489

|                      | <p>tracciabile è richiesta anche ai fini della deducibilità, dal reddito d'impresa e dall'Irap, delle spese di vitto e alloggio, nonché dei rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante i suddetti autoservizi pubblici, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi (si pensi al caso delle spese di viaggio e trasporto rimborsate al professionista consulente della società).</p> <p>con riguardo alle spese di trasferta <b>PER LAVORATORI AUTONOMI</b>:</p> <p>Anche per questi soggetti viene previsto che le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, nonché quelle di viaggio e trasporto, effettuate mediante i suddetti autoservizi pubblici non di linea (taxi o noleggio con conducente), nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti agli stessi lavoratori autonomi, sono deducibili se eseguite mediante i citati strumenti tracciabili.</p> <p>Anche con riguardo alle spese di rappresentanza viene previsto che la deducibilità, dal reddito d'impresa e ai fini Irap, di tali spese, è ammessa se il pagamento viene eseguito mediante strumenti tracciabili.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |          |                    |     |                 |     |                |     |         |            |                    |            |                      |                                                |                 |                                         |                |   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------------------|-----|-----------------|-----|----------------|-----|---------|------------|--------------------|------------|----------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|----------------|---|
| <b>NUOVA IRPEF</b>   | <p>La legge di bilancio ha confermato le regole del 2024 per il calcolo di imposta, detrazioni e trattamento integrativo per i lavoratori. Si ha, dunque:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>la <b>riduzione da 4 a 3 aliquote fiscali applicabili ai redditi delle persone fisiche</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Reddito</th><th>Aliquota</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fino a 28.000 euro</td><td>23%</td></tr> <tr> <td>28.001 - 50.000</td><td>35%</td></tr> <tr> <td>50.001 - Oltre</td><td>43%</td></tr> </tbody> </table> </li> <li>l'innalzamento della <b>no tax area a 8.500 euro</b>, attraverso la modifica delle detrazioni da lavoro dipendente <table border="1"> <thead> <tr> <th>Reddito</th><th>Detrazione</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fino a 15.000 euro</td><td>1.955 euro</td></tr> <tr> <td>15.000 - 28.000 euro</td><td>1.910 + 1.190* <math>[(28.000-RC)/(28.000-15.000)]</math></td></tr> <tr> <td>28.001 - 50.000</td><td>1.910 * <math>[(50.000-RC)/(50.000-28.000)]</math></td></tr> <tr> <td>50.001 - Oltre</td><td>0</td></tr> </tbody> </table> </li> <li>la variazione del calcolo del <b>trattamento integrativo</b> che, pur continuando a spettare a coloro che hanno redditi fino a 15.000 euro, viene riconosciuto nel caso in cui vi sia un'imposta lorda superiore all'importo delle detrazioni spettanti nella misura del 2023 (imposta lorda &gt; 1.880 euro).</li> <li>Introduzione di un nuovo <b>BONUS</b> per chi ha redditi fino a 20.000 euro, pari a <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 7,1% del reddito da lavoro dipendente per redditi fino a 8.500 euro</li> <li>✓ 5,3 % del reddito da lavoro dipendente per redditi superiori a 8.500 e fino a 15.000 euro</li> </ul> </li> </ul> | Reddito | Aliquota | Fino a 28.000 euro | 23% | 28.001 - 50.000 | 35% | 50.001 - Oltre | 43% | Reddito | Detrazione | Fino a 15.000 euro | 1.955 euro | 15.000 - 28.000 euro | 1.910 + 1.190* $[(28.000-RC)/(28.000-15.000)]$ | 28.001 - 50.000 | 1.910 * $[(50.000-RC)/(50.000-28.000)]$ | 50.001 - Oltre | 0 |
| Reddito              | Aliquota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |          |                    |     |                 |     |                |     |         |            |                    |            |                      |                                                |                 |                                         |                |   |
| Fino a 28.000 euro   | 23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |          |                    |     |                 |     |                |     |         |            |                    |            |                      |                                                |                 |                                         |                |   |
| 28.001 - 50.000      | 35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |          |                    |     |                 |     |                |     |         |            |                    |            |                      |                                                |                 |                                         |                |   |
| 50.001 - Oltre       | 43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |          |                    |     |                 |     |                |     |         |            |                    |            |                      |                                                |                 |                                         |                |   |
| Reddito              | Detrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |          |                    |     |                 |     |                |     |         |            |                    |            |                      |                                                |                 |                                         |                |   |
| Fino a 15.000 euro   | 1.955 euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |          |                    |     |                 |     |                |     |         |            |                    |            |                      |                                                |                 |                                         |                |   |
| 15.000 - 28.000 euro | 1.910 + 1.190* $[(28.000-RC)/(28.000-15.000)]$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |          |                    |     |                 |     |                |     |         |            |                    |            |                      |                                                |                 |                                         |                |   |
| 28.001 - 50.000      | 1.910 * $[(50.000-RC)/(50.000-28.000)]$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |          |                    |     |                 |     |                |     |         |            |                    |            |                      |                                                |                 |                                         |                |   |
| 50.001 - Oltre       | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |          |                    |     |                 |     |                |     |         |            |                    |            |                      |                                                |                 |                                         |                |   |

**Dott.ssa GIULIA ULIVI**  
CONSULENTE DEL LAVORO  
mail: giulia.ulivi@studioulivi.it  
Tel: 335.7530399

**Dott.ssa CAMILLA ULIVI**  
COMMERCIALISTA - REVISORE  
@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it  
Tel: 333.3609839

[www.studioulivi.it](http://www.studioulivi.it)  
@mail: info@studioulivi.it - @PEC: g.ulivi@consulentidellavoropec.it - Tel: 329.3922600  
**Sede Legale:** Via Roma, 324a - 50012 Bagno a Ripoli (FI)  
**Sede Operativa:** Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) - Via Roma, 324a - 50012 Bagno a Ripoli (FI)  
Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze  
**C.F.** LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 4,8 % del reddito da lavoro dipendente per redditi superiori a 15.000 e fino a 20.000 euro<br/>Il bonus è riconosciuto dal datore che poi lo compensa in F24</li> <li>• Introduzione nuova detrazione aggiuntiva per redditi superiori a 20.000 e fino a 40.000 euro, pari a: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1000 euro per redditi fino a 32.000 euro</li> <li>- 1000* [(40000-reddito)/8000] per redditi superiori a 32000 e fino a 40.000</li> </ul> </li> <li>• Le detrazioni per figlio saranno utilizzabili per figli di età pari o superiore a 21 anni e fino a 30: nel caso di figlio con disabilità anche oltre i 30 anni <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>Figli a carico &gt; 21 anni con reddito non superiore a 4.000,00 euro;</b></li> <li>✓ <b>Figli a carico &gt; 24 anni con reddito non superiore a 2.840,51 euro.</b></li> </ul> </li> <li>• Altre novità poi riguardano oneri detraibili e altre detrazioni per familiari</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>NASPI</b>                                              | <p>Sono stato ristretto il campo di concessione delle Naspi, per evitare abusi. Nel caso di lavoratore che si dimetta e che venga riassunto, per avere la NASPI saranno necessarie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>13 settimane contributive rispetto all'ultimo evento di cessazione dal rapporto a tempo indeterminato</b></li> <li>- <b>le dimissioni da tempo indeterminato devono essersi registrate nei 12 mesi precedenti l'evento che darà luogo alla NASPI</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDENNITA' DI DISCONTINUITA' LAVORATORI SPETTACOLO</b> | <p>Vediamo nello specifico le novità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il tetto massimo di reddito lordo annuo per l'anno precedente a quello della richiesta sale da 25.000,00 a <b>30.000,00</b>;</li> <li>• <b>Si riducono da 60 a 51 le giornate lavorative</b> minime con versamento contributivo al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo maturate nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda per poter avere diritto all'indennità. <i>(fermo restando che non sono cumulabili le giornate eventualmente dichiarate per l'accesso all'ALAS).</i></li> <li>• L'indennità è riconosciuta per un numero di giornate pari ad 1/3 di quelle accreditate al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo <i>(detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate da altra tipologia di sostegno come naspi, alas, ecc).</i></li> <li>• Il <b>termine per la presentazione della domanda</b> passa dal 30 marzo al <b>30 aprile</b> di ogni anno per le prestazioni svolte nell'anno precedente. Il termine di valutazione delle domande da parte dell'INPS rimane il 30 settembre.</li> <li>• <b>E' abrogato l'obbligo di partecipazione</b> dei precettori dell'indennità di discontinuità a percorsi di formazione e di aggiornamento professionale.</li> </ul> |
| <b>DIMENSIONI DI FATTO</b>                                | <p>In caso di assenza ingiustificata protratta <u><b>oltre il termine previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di detta previsione, per assenze superiori a quindici giorni, il rapporto si intende risolto per volontà del lavoratore e non trova applicazione la disciplina relativa all'indennità di disoccupazione NASPI.</b></u></p> <p>Il datore ne dà comunicazione all'ITL competente (tramite PEC) che può verificare la veridicità della comunicazione medesima;</p> <p>Le disposizioni non si applicano se il dipendente dimostra impossibilità – per forza maggiore o per fatto imputabile al datore – di comunicare i motivi che giustificano l'assenza</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**Dott.ssa GIULIA ULIVI**  
CONSULENTE DEL LAVORO  
mail: giulia.ulivi@studioulivi.it  
Tel: 335.7530399

**Dott.ssa CAMILLA ULIVI**  
COMMERCIALISTA - REVISORE  
@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it  
Tel: 333.3609839

**www.studioulivi.it**  
@mail: info@studioulivi.it - @PEC: g.ulivi@consulentidellavoropec.it - Tel: 329.3922600  
**Sede Legale:** Via Roma, 324a – 50012 Bagno a Ripoli (FI)  
**Sede Operativa:** Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) – Via Roma, 324a - 50012 Bagno a Ripoli (FI)  
Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze  
**C.F.** LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO</b>   | <p>Differita al <b>31 dicembre 2025</b>, la possibilità di prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato, di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 81/2015, oltre i 12 mesi, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti, in assenza di specifiche disposizioni da parte della contrattazione collettiva.</p> <p>Il contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a 12 mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i 24 mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:</p> <p>a) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51;</p> <p>b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 DICEMBRE 2025, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;</p> <p>b-bis) in sostituzione di altri lavoratori.</p>                                                                                                                                                                                                         |
| <b>DETAZZAZIONI PREMI DI RISULTATO</b> | In prima istanza, la Legge di Bilancio ha confermato la <b>riduzione dal 10% al 5% dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività, per il 2025-2026 e 2027</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>DETAZZAZIONI TURISMO</b>            | <p>In secondo luogo, la medesima legge ha confermato <b>per il periodo 01.01.-30.09.2025, la detassazione del lavoro notturno e festivo nel comparto del turismo</b>. Più in particolare, viene riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al <b>15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi, ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (art. 5 della L. 287/1991) e quelli del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali</b>.</p> <p>Tale misura – che si rivolge soltanto a titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2024, a 40.000 euro – viene riconosciuta dal sostituto d'imposta su richiesta del lavoratore che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2024. Le somme erogate dovranno essere indicate nella certificazione unica e il sostituto d'imposta recupererà il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale <u>mediante compensazione</u>.</p> |
| <b>DETAZZAZIONE DELLE MANCE</b>        | <p>Viene <b>innalzato dal 25% al 30% il limite previsto del reddito percepito nell'anno</b> dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande per le relative prestazioni di lavoro <b>cui applicare l'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%</b>.</p> <p>▪ Viene <b>aumentato a 75 mila euro</b> il limite del reddito di lavoro dipendente cui si applica il regime di tassazione sostitutiva</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>BONUS NASCITE</b>                   | L'assegno di 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025 per nuclei familiari con ISEE < a 40.000 euro annui – Importo una tantum -non concorre alla formazione del reddito complessivo rilevante al fine delle imposte sui redditi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>CONGEDO</b>                         | <p><b>Dal 2025 i mesi di congedo all'80%</b> - fruiti entro i 6 anni di vita del bambino - <b>saranno 3</b> e non più soltanto 2 come lo scorso anno.</p> <p>In attesa di precisazioni da parte dell'INPS le disposizioni si applicano nei confronti di lavoratori</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

**Dott.ssa GIULIA ULIVI**  
CONSULENTE DEL LAVORO  
mail: giulia.ulivi@studioulivi.it  
Tel: 335.7530399

**Dott.ssa CAMILLA ULIVI**  
COMMERCIALISTA - REVISORE  
@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it  
Tel: 333.3609839

**www.studioulivi.it**  
@mail: info@studioulivi.it - @PEC: g.ulivi@consulentidellavoropec.it - Tel: 329.3922600  
**Sede Legale:** Via Roma, 324a – 50012 Bagno a Ripoli (FI)  
**Sede Operativa:** Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) – Via Roma, 324a - 50012 Bagno a Ripoli (FI)  
Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze  
**C.F.** LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PARENTALE</b>                      | <p>dipendenti che hanno terminato il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità dopo il 31 dicembre 2023 e il 31 dicembre 2024. Si ribadisce, dunque, che successivi periodi di congedi parentale - da fruire entro i 12 anni di età del bambino - rimangono invece indennizzati al 30%, fino al raggiungimento del limite di 9 mesi o del limite di 10-11 mesi nel caso in cui il reddito del lavoratore richiedente il congedo sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>FRINGE BENEFIT</b>                 | <p>La Legge di Bilancio ha confermato per il 2025-2026 e 2027:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>l'innalzamento a 1.000 euro</b> della soglia di non imponibilità per l'assegnazione di fringe benefit ai dipendenti. La <b>soglia sale a 2.000 euro in presenza di figli a carico</b> (figli di età non superiore a 24 anni con reddito complessivo fino a 4.000 euro ed i figli di età superiore a 24 anni con un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti i figli adottivi o affidati).</li> <li>- l'ampliamento delle tipologie di beni e servizi riconoscibili: sarà, infatti, possibile rimborsare anche le <b>spese delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.</b></li> </ul> <p>Come l'anno scorso, anche nel 2025, ai fini dell'applicazione del limite maggiorato a 2.000 euro, i lavoratori dovranno produrre al sostituto d'imposta una <b>dichiarazione contenente il codice fiscale dei figli a carico</b> (di cui non esiste una forma specifica prevista dalla normativa): a tal proposito, è bene ricordare come il datore di lavoro sia tenuto a conservare la suddetta documentazione, anche nel caso in cui sia stata firmata digitalmente, per eventuali successivi controlli. Il lavoratore che perde i requisiti dopo aver prodotto la dichiarazione dovrà darne comunicazione al sostituto d'imposta e quest'ultimo dovrà recuperare a tassazione (e a contribuzione) gli importi in precedenza esclusi, entro la scadenza prevista per il conguaglio di fine anno. Per concludere, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare <b><u>un'informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.</u></b></p> |
| <b>CANONI LOCAZIONE AI DIPENDENTI</b> | <p>Una novità riguarda invece le somme erogate o rimborsate dai datori per i canoni di locazione e le spese di manutenzione di fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 01.01 al 31.12.2025: queste non concorrono a formare reddito, per i primi 2 anni, nei limiti di 5000 euro annui.; le stesse, però, saranno imponibili a livello contributivo.</p> <p>La misura si rivolge a lavoratori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- con reddito con superiore a 35.000 euro nel 2024</li> <li>- che abbiano trasferito la residenza nel comune di lavoro quando lo stesso sia situato a oltre 100 km di distanza dal comune di precedente residenza.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>AUTO A USO PROMISCUO</b>           | <p>La legge di Bilancio 2025 prevede che, relativamente agli autoveicoli, le motociclette e i ciclomotori <b><u>di nuova immatricolazione che saranno concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dal 1.01.2025,</u></b> il fringe benefit dovrà essere calcolato sull'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km (sempre sulla base del costo chilometrico di esercizio derivante dalle tabelle nazionali dell'ACI) nelle seguenti (diverse) misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>10% per i veicoli a trazione esclusivamente elettrica;</b></li> <li>- <b>20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in;</b></li> <li>- <b>50% per i veicoli con altre alimentazioni.</b></li> </ul> <p>Si ha, dunque, il passaggio da un sistema basato sulle emissioni di CO2 ad un sistema basato sulla tipologia di alimentazione, con vantaggi significativi in caso di concessione in uso promiscuo di veicoli</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

**Dott.ssa GIULIA ULIVI**  
CONSULENTE DEL LAVORO  
mail: giulia.ulivi@studioulivi.it  
Tel: 335.7530399

**Dott.ssa CAMILLA ULIVI**  
COMMERCIALISTA - REVISORE  
@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it  
Tel: 333.3609839

www.studioulivi.it  
@mail: info@studioulivi.it - @PEC: g.ulivi@consulentidellavoropec.it - Tel: 329.3922600  
Sede Legale: Via Roma, 324a - 50012 Bagno a Ripoli (FI)  
Sede Operativa: Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) - Via Roma, 324a - 50012 Bagno a Ripoli (FI)  
Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze  
C.F. LVUGLI79E52D612Y P.IVA: 06311920489

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                  | elettrici o ibridi plug-in. La nuova formulazione supera la precedente del 2019 basata sulle emissioni di anidride carbonica introdotta, verso un modello che incentiva l'assegnazione di autovetture elettriche e penalizza l'assegnazione di quelle con motore endotermico, a prescindere dalle emissioni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>RATEZZI INPS E INAIL</b>                                      | Dal 1° gennaio 2025 il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge dovuti a INPS e INAIL, se non affidati per il recupero agli Agenti della Riscossione, <b>passa da 24 a 60 mesi. La definizione dei requisiti, criteri e modalità del pagamento sono comunque demandati a un futuro decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il MEF</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>STAGIONALITÀ NEI CONTRATTI A TERMINE</b>                      | Le attività stagionali includono non solo quelle definite dal D.P.R. n. 1525/1963, ma anche le attività organizzate per fare fronte:<br><b>- a intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno;</b><br><b>- a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, secondo quanto previsto dai C.C.N.L.,</b> compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015.<br><br>Il Collegato lavoro fornisce nuova <b>interpretazione autentica</b> del concetto di "stagionalità" che supera il limite del riferimento alle attività tradizionali legate a cicli stagionali ben definiti. Saranno infatti considerate stagionali anche le attività organizzate per far fronte a intensificazioni produttive in determinati periodi dell'anno o per soddisfare esigenze tecnico-produttive collegate a specifici cicli dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa. Una ridefinizione che viene incontro alle esigenze di maggiore flessibilità delle aziende, specialmente in settori caratterizzati da picchi di domanda durante l'anno, ma che dovrà fare i conti con la normativa europea che esclude esplicitamente le esigenze durevoli e permanenti di determinati settori produttivi. |
| <b>PERIODO DI PROVA NEL CONTRATTO A TERMINE</b>                  | Fatte salve le previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova è fissata in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro.<br><b>In ogni caso la durata del periodo di prova non può essere inferiore a due giorni e superiore a quindici giorni per i contratti con durata non superiore a sei mesi, e trenta giorni per quelli con durata superiore a sei mesi e inferiori a dodici mesi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>RIDUZIONE CONTRIBUTIVA PER NUOVI ARTIGIANI E COMMERCianti</b> | I lavoratori che si iscrivono nell'anno 2025 per la prima volta ad una delle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali che percepiscono redditi d'impresa, anche in regime forfettario, possono chiedere una riduzione contributiva al 50%. La riduzione può essere chiesta anche dai collaboratori familiari, alle medesime condizioni. La riduzione contributiva:<br><b>- è riconosciuta per 36 mesi</b> senza soluzione di continuità di contribuzione ad una delle due gestioni dalla data di avvio dell'attività di impresa o di primo ingresso nella società avvenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025;<br><b>- è alternativa rispetto ad altre misure agevolative</b> vigenti che prevedono riduzioni di aliquota;<br><b>- è concessa in regime "de minimis"</b><br>Al fine del suo riconoscimento, i soggetti interessati <u>dovranno presentare apposita comunicazione telematica all'INPS.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>REGIME FORFETARIO</b>                                         | Per il 2025 viene aumentato da 30mila a 35mila euro il limite entro il quale possono avvalersi del regime forfettario (articolo 1, commi 54-89, legge 190/2014) i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.<br>La legge di Bilancio 2025 prevede inoltre anche una agevolazione in materia contributiva che consente ai lavoratori che nell'anno 2025 si iscrivono per la prima volta nella gestione artigiani o commercianti e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

**Dott.ssa GIULIA ULIVI**  
CONSULENTE DEL LAVORO  
mail: giulia.ulivi@studioulivi.it  
Tel: 335.7530399

**Dott.ssa CAMILLA ULIVI**  
COMMERCIALISTA - REVISORE  
@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it  
Tel: 333.3609839

**www.studioulivi.it**  
**@mail:** info@studioulivi.it - **@PEC:** g.ulivi@consulentidellavoropec.it - **Tel:** 329.3922600  
**Sede Legale:** Via Roma, 324a – 50012 Bagno a Ripoli (FI)  
**Sede Operativa:** Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) – Via Roma, 324a - 50012 Bagno a Ripoli (FI)  
Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze  
**C.F.** LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | che percepiscono redditi di impresa, di chiedere una riduzione contributiva del 50%. La riduzione contributiva è attribuita per 36 mesi ed è alternativa ad altre misure che prevedono riduzioni di aliquote.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>IRES PREMIALE</b> | <p>(solo per SRL e SPA)</p> <p>Viene prevista una riduzione dal 24% al 20% dell'aliquota Ires per le imprese che reinvestono l'80% degli utili, di cui almeno il 30% per investimenti in beni 4.0 e 5.0, e che assumano l'1% di lavoratori in più.</p> <p>Nel dettaglio, le condizioni per fruire del beneficio sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>destinazione a riserva dell'80% degli utili d'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 e la destinazione di almeno il 30% di tali utili accantonati e, comunque, non inferiore al 24% degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023 (di ammontare non inferiore, in ogni caso, a 20mila euro), a investimenti beni strumentali Transizione 4.0 e Transizione 5.0 da effettuarsi (anche in leasing) tra il 1° gennaio 2025 ed il 31 ottobre 2026.</li> <li>nel periodo d'imposta 2025: <ul style="list-style-type: none"> <li>il numero di unità lavorative per anno (Ula) non dev'essere diminuito rispetto alla media del triennio precedente;</li> <li>debbono essere effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in misura tale da garantire un incremento occupazionale di almeno l'1% e comunque in misura non inferiore a una nuova assunzione.</li> </ul> </li> </ul> <p>L'impresa non deve aver fatto ricorso alla cassa integrazione guadagni nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024.</p> <p>La norma fissa anche i casi di decadenza e di esclusione dall'agevolazione, riconducibili a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>distribuzione della quota di utile accantonata vista in precedenza entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024;</li> <li>dismissione, cessione, destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o destinazione stabile a strutture produttive localizzate all'estero dei beni oggetto di investimento entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l'investimento.</li> </ul> <p>Con apposito decreto del Mef verrà data attuazione alle disposizioni in esame.</p> <p>Per quanto si sia in attesa di maggiori informazioni su questa misura, a parere del sottoscritto i requisiti previsti appaiono eccessivamente limitanti per renderla realmente appetibile.</p> |
| <b>BONUS EDILIZI</b> | <p>(per le persone fisiche private)</p> <p><b>NON ABITAZIONI PRINCIPALI</b></p> <p>Viene ridotta al 30% dell'aliquota di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici. Restano esclusi gli interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.</p> <p><b>ABITAZIONI PRINCIPALI</b></p> <p>Viene stabilita una rimodulazione dei termini di fruizione e delle aliquote di detrazione e delle percentuali di detrazione relative all'eco bonus (con esclusione dalla detrazione degli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili), al bonus per interventi di riqualificazione edilizia ed al sisma bonus. Trattasi di una disciplina piuttosto articolata per la quale si rimanda a futuri approfondimenti.</p> <p>Viene stabilita, inoltre, la proroga della detrazione per l'acquisto anche nel 2025 di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, con lo stesso limite di spesa detraibile di 5mila euro previsto per il 2024.</p> <p>Va segnalata anche l'introduzione, per l'anno 2025, di un bonus elettrodomestici, consistente in un contributo fino a 100 euro (200 euro per le famiglie con un Isee inferiore a 25mila euro) per l'acquisto di un elettrodomestico ad elevata efficienza energetica non inferiore alla nuova classe energetica B,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

**Dott.ssa GIULIA ULIVI**  
CONSULENTE DEL LAVORO  
mail: giulia.ulivi@studioulivi.it  
Tel: 335.7530399

**Dott.ssa CAMILLA ULIVI**  
COMMERCIALISTA - REVISORE  
@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it  
Tel: 333.3609839

**www.studioulivi.it**  
@mail: info@studioulivi.it - @PEC: g.ulivi@consulentidellavoropec.it - Tel: 329.3922600  
**Sede Legale:** Via Roma, 324a – 50012 Bagno a Ripoli (FI)  
**Sede Operativa:** Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) – Via Roma, 324a - 50012 Bagno a Ripoli (FI)  
Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze  
**C.F.** LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                               | <p>prodotto nel territorio dell'Unione europea, con contestuale smaltimento dell'elettrodomestico sostituito.</p> <p>Quanto alla disciplina del Superbonus, la detrazione del 65% per le spese sostenute nell'anno 2025, spetta esclusivamente per gli interventi già avviati o per i quali, alla data del 15 ottobre 2024, risulti:</p> <p>a) presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;</p> <p>b) adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono effettuati dai condomini;</p> <p>c) presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.</p> <p>Inoltre, viene riconosciuta la possibilità di ripartire in dieci quote annuali le spese sostenute nel 2023.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>TRANSIZIONE 4.0</b>                                        | <p>(per le Aziende che hanno in previsione investimenti tecnologici)</p> <p>Viene rimodulato il termine entro il quale viene riconosciuto il credito d'imposta Transizione 4.0: esso è fruibile dalle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi secondo il modello Industria 4.0 (articolo 1, comma 1057-bis, legge 178/2020), effettuati:</p> <p>- dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero - entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20%. Viene stabilita un'apposita procedura, per cui l'impresa deve trasmettere telematicamente al Mimit una comunicazione sull'ammontare delle spese sostenute e sul relativo credito d'imposta maturato, sulla base del modello di cui al decreto Mimit 24 aprile 2024.</p> <p>Resta invariata la misura dell'incentivo, che spetta nella misura del: 20% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni; 10% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni; 5% per investimenti tra 10 e 20 milioni. Viene, invece, eliminata la disposizione che riconosceva il credito d'imposta in esame alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni immateriali.</p> |
| <b>ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DI BENI AI SOCI</b>                 | <p>(per i soci di società immobiliari)</p> <p>Viene riproposta la possibilità di versare un'imposta sostitutiva sulle assegnazioni o cessioni di beni immobili o mobili registrati non strumentali, assegnate o ceduti da parte delle società commerciali ai soci. L'imposta, da versare entro il 30 settembre 2025 in due rate, è pari all'8% (misura che sale al 10,5% se la società non è operativa in almeno due dei tre periodi d'imposta precedenti) calcolata sulla differenza tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto dei beni. Viene prevista la riduzione dal 3% all'1,5% dell'aliquota dell'imposta di registro eventualmente applicabile a dette assegnazioni o cessioni e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>RIDETERMINAZIONE DEL COSTO DI PARTECIPAZIONI E TERRENI</b> | <p>(per i privati che prevedono di cedere le proprie quote sociali)</p> <p>La possibilità di ricorrere alla rivalutazione del costo di acquisto delle partecipazioni, negoziate e non negoziate, e dei terreni edificabili e con destinazione agricola diventa ora una disposizione a regime. È ammesso il pagamento dell'imposta sostitutiva in forma rateale, fino ad un massimo di tre..... rate annuali, di pari importo, dovute a partire dalla predetta data del 30 novembre. L'aliquota dell'imposta sostitutiva sale dal 16% al 18%.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>ESTROMISSIONE DI BENI DELLE IMPRESE INDIVIDUALI</b>        | <p>(per le ditte individuali)</p> <p>Viene nuovamente prevista la possibilità, per le imprese individuali, di effettuare l'estromissione dal proprio patrimonio dei beni immobili strumentali non produttivi di reddito fondiario includendovi anche i beni posseduti al 31 ottobre 2024, a condizione che l'esclusione sia posta in essere tra il 1° gennaio 2025 e il 31 maggio 2025.</p> <p>L'opzione comporta il versamento di una imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'Irap pari all'8% della differenza tra il valore normale dei beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva vanno effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2025 ed entro il</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

**Dott.ssa GIULIA ULIVI**  
CONSULENTE DEL LAVORO  
mail: giulia.ulivi@studioulivi.it  
Tel: 335.7530399

**Dott.ssa CAMILLA ULIVI**  
COMMERCIALISTA - REVISORE  
@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it  
Tel: 333.3609839

**www.studioulivi.it**  
@mail: info@studioulivi.it - @PEC: g.ulivi@consulentidellavoropec.it - Tel: 329.3922600  
**Sede Legale:** Via Roma, 324a – 50012 Bagno a Ripoli (FI)  
**Sede Operativa:** Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) – Via Roma, 324a - 50012 Bagno a Ripoli (FI)  
Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze  
**C.F.** LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    | 30 giugno 2026. Gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>OBBLIGO PEC<br/>AMMINISTRATORI<br/>SOCIETA'</b> | Dal 1 gennaio 2025, gli amministratori di società costituite a partire da questa data sono obbligati a dotarsi di un domicilio digitale (PEC), in base alle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025. in attesa dell'emanazione di nuove disposizioni, che chiariscano i tempi di comunicazione, l'indirizzo PEC personale di ciascun amministratore pare essere essenziale solo in presenza di nuova iscrizione della società al Registro Imprese, ma restano tutti da chiarire gli obblighi, i tempi ed i modi di comunicazione degli indirizzi degli amministratori delle società già iscritte al 31 dicembre 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>MAXI DEDUZIONE<br/>COSTO DEL LAVORO</b>         | <p>- <b>Confermata maxi deduzione per 2025 -2026 e 2027.</b></p> <p>Ricordiamo che il D.lgs. 216/2023 aveva introdotto un <b>nuovo incentivo</b> consistente nella maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni a tempo indeterminato, nella seguente misura:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>+ 20%</b> per tutte le assunzioni a tempo indeterminato;</li> <li>• <b>+ 30%</b> per chi assume lavoratori <i>"svantaggiati"</i>, ovvero: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ persone <b>con disabilità</b>;</li> <li>○ donne di qualsiasi età <b>con almeno 2 figli minori o prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi residenti in aree svantaggiate</b>;</li> <li>○ <b>ex percettori del reddito di cittadinanza</b> che non abbiano i requisiti per l'accesso all'Assegno di inclusione;</li> <li>○ lavoratori con <b>sede di lavoro ubicata al sud</b>;</li> <li>○ giovani ammessi agli incentivi <b>all'occupazione giovanile</b></li> <li>○ donne <b>vittime di violenza</b>;</li> <li>○ minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare.</li> </ul> </li> </ul> |

Dott.ssa Giulia Ulivi  
Dott.ssa Camilla Ulivi  
Dott. Mario Taurino

**Dott.ssa GIULIA ULIVI**  
CONSULENTE DEL LAVORO  
mail: giulia.ulivi@studioulivi.it  
Tel: 335.7530399

**Dott.ssa CAMILLA ULIVI**  
COMMERCIALISTA - REVISORE  
@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it  
Tel: 333.3609839

www.studioulivi.it  
@mail: info@studioulivi.it - @PEC: g.ulivi@consulentidellavoropec.it - Tel: 329.3922600  
**Sede Legale:** Via Roma, 324a – 50012 Bagno a Ripoli (FI)  
**Sede Operativa:** Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) – Via Roma, 324a - 50012 Bagno a Ripoli (FI)  
Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze  
**C.F.** LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489